

numero			Bellinzona
2117	fr	1	29 aprile 2014
			Repubblica e Cantone Ticino

Il Consiglio di Stato

Segreteria di Stato dell'economia
SECO
Ispettorato federale del lavoro
Holzikofenweg 36
3003 Berna

Invio per posta elettronica
abea@seco.admin.ch

Indagine conoscitiva - Modifica dell'ordinanza 5 concernente la Legge sul lavoro (OLL5)

Gentili Signore, egregi Signori,

ringraziamo dell'opportunità di poter prendere posizione in merito alla proposta di modifica dell'Ordinanza 5 concernente la Legge sul lavoro (Ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori, OLL5).

Premettiamo che la sicurezza delle persone in formazione – e in termini generali delle lavoratrici e dei lavoratori – deve essere al centro dell'attenzione e che la modifica così come proposta rappresenta senz'altro un passo importante e significativo nella giusta direzione.

Tale modifica è stata peraltro e a più riprese sollecitata dallo scrivente Consiglio al fine di permettere ai giovani che concludono la scuola dell'obbligo e che non hanno ancora compiuto i 16 anni – sono migliaia in Svizzera – di iniziare una formazione professionale di base conformemente alla Legge federale sulla formazione professionale (LFPr) del 13 dicembre 2002.

Ma si tratta anche di evitare che molti giovani nel nostro Paese debbano forzatamente attendere un anno prima di poter iniziare un tirocinio, ciò che può provocare sentimenti di frustrazione fra i giovani stessi, le loro famiglie e i datori di lavoro e vere e proprie distorsioni nel mercato del lavoro.

Accogliamo quindi positivamente la proposta modifica dell'art. 4 cpv. 4 OLL5 e delle relative misure di accompagnamento concernenti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute stabilite nei piani di formazione.

Concordiamo con la modifica degli articoli in merito alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute delle ordinanze in materia di formazione delle professioni che prevedono deroghe per lavori pericolosi.

L'accresciuto contributo finanziario per le riforme delle professioni è un sostegno per le associazioni professionali. L'elaborazione delle misure di accompagnamento deve infatti essere fatta per molte professioni e al di fuori di un normale processo di riforma. Ma anche i Cantoni, autorità esecutive e di vigilanza della LFPr e della Legge sul lavoro, sono confrontati con oneri supplementari, ad esempio, nell'ambito del rinnovo delle procedure di autorizzazione a formare apprendisti. Chiediamo quindi che ai Cantoni vengano corrisposti mezzi finanziari supplementari per assicurare un adeguamento veloce e coerente con le nuove disposizioni federali.

Accogliamo la proposta del nuovo cpv. 5 dell'art. 4 OLL5 che conferisce e conferma chiaramente la competenza per l'autorizzazione a formare alle autorità preposte alla formazione, evitando così l'attivazione di nuove procedure a fianco di quelle esistenti, e rafforzando ulteriormente la collaborazione, per quanto ci concerne di per sé già buona, fra i servizi incaricati della vigilanza del tirocinio e l'ispettorato del lavoro, nel rispetto dei compiti istituzionali a loro attribuiti.

L'art. 22a, disposizioni transitorie, indica che *"fino all'approvazione da parte della SEFRI delle misure di accompagnamento stabilite nei piani di formazione delle organizzazioni del mondo del lavoro, l'impiego di giovani per lavori pericolosi è disciplinato dal diritto previgente"*.

Queste disposizioni transitorie costituiscono un serio problema perché esiste il rischio di un ulteriore rinvio nel tempo dell'applicazione delle nuove disposizioni: di uno o addirittura di più anni a dipendenza della sensibilità e della volontà di effettivamente modificare i piani di formazione.

Di fatto ciò si può tradurre nell'impossibilità di iniziare un apprendistato per molti giovani che devono giocoforza essere inseriti – di fatto posteggiati - in anni di transizione, in attesa di poter finalmente intraprendere una formazione professionale di base. Ciò è già avvenuto nel nostro Cantone attraverso l'offerta di corsi passerella ad hoc, nel rispetto del diritto vigente. Si tratta di soluzioni a carattere provvisorio ed eccezionale, vissute come un vero e proprio ostacolo da molti giovani, che contiamo di poter sopprimere il più velocemente possibile grazie alla modifica in esame della OLL5 e delle relative misure di accompagnamento.

Sollecitiamo pertanto una rapida transizione dal vecchio al nuovo diritto e invitiamo la SEFRI ad assumere un ruolo convinto e attivo affinché le misure di accompagnamento siano definite ed approvate il più velocemente possibile, con orizzonte temporale 1° settembre 2014. Siamo coscienti come i tempi siano molto ristretti, ma l'ambiguità della situazione richiede l'adozione di decisioni e di procedure che da un lato garantiscano il raggiungimento degli obiettivi, condivisi, ancorati nella modifica della OLL5, dall'altro risolvano finalmente una situazione che penalizza, in primo luogo, i giovani e le loro famiglie ma anche il mondo del lavoro che ha bisogno di poter contare sulla formazione delle giovani leve, in particolare quelle residenti, in un momento in cui sempre più settori annunciano un crescente fabbisogno di personale qualificato.

Desideriamo tuttavia rivolgere l'attenzione su un aspetto che meriterebbe ulteriori approfondimenti.

Attualmente, l'art. 4 cpv. 4 OLL5 impone il divieto d'impiego di giovani per i lavori pericolosi con possibili eccezioni per i giovani in formazione, fino ai 18 anni compiuti (art. 4 OLL5). In determinate professioni, come ad esempio quella di aiuto muratore e aiuto metalcostruttore la formazione professionale di base dura due anni. Ne consegue che in queste professioni i giovani terminano il loro tirocinio prima del compimento della maggiore età.

I giovani che seguono le formazioni professionali citate possono beneficiare di deroghe per effettuare lavori pericolosi durante il loro tirocinio, sulla base dell'art. 4 cpv. 4 dell'OLL5 e dell'art. 7 dell'Ordinanza sulla formazione professionale di base. Dal momento in cui superano gli esami professionali e ottengono il Certificato federale professionale CFP, questi giovani non possono però più beneficiare delle succitate deroghe. Ne consegue che, in base all'art. 4 cpv. 1 dell'OLL 5, essi non possono svolgere lavori pericolosi, pur essendo qualificati come operai, in quanto nella maggior parte dei casi non hanno ancora compiuto i 18 anni.

Alla luce di quanto precede, nella proposta modifica dell'art. 4 cpv. 4 OLL5, ravvisiamo da un lato un miglioramento rispetto alla situazione attuale, nel senso che ai giovani a partire dai 15 anni viene data la possibilità di svolgere una formazione professionale completa, potendosi anche confrontare con i pericoli intrinseci al mestiere che stanno apprendendo, sulla base di specifiche deroghe. Dall'altro lato, ravvisiamo una discrepanza rispetto alla situazione dei giovani di età inferiore a 18 anni, che avessero (già) conseguito il diploma: già oggi, questi ultimi non possono in linea di principio più beneficiare di deroghe ai sensi dell'OLL4. Questa paradossale situazione è suscettibile di creare importanti differenze operative in seno ad una medesima azienda, tra i dipendenti in formazione (che possono quindi, in deroga, eseguire lavori pericolosi) e quelli che hanno terminato la formazione e di età inferiore ai 18 anni (che non possono più beneficiare di deroghe), a scapito quindi di questi ultimi. Non da ultimo, questa discrepanza potrebbe portare le imprese ad avvalersi di manodopera diplomata e maggiorenne, ivi inclusa la manodopera estera, a scapito dei neodiplomati di età inferiore a 18 anni.

In altri termini, il nuovo art. 4 cpv. 4 OLL5 potrebbe ulteriormente enfatizzare tale paradosso. D'altro canto, come già esposto, a seguito dell'ulteriore abbassamento dell'età a 15 anni, le imprese potrebbero essere portate ad assumere ulteriori apprendisti, aspetto questo, da salutare positivamente.

Alla luce di quanto precede, lo scrivente Consiglio approva la proposta di modifica dell'art. 4 cpv. 4 OLL5, proponendo tuttavia un approfondimento della tematica suesposta, per meglio comprendere il potenziale impatto della misura sul mondo del lavoro. **In particolare, sarebbe opportuno poter applicare il regime di deroga anche ai neodiplomati, e questo fintanto che non abbiano compiuto i 18 anni di età, onde evitare difficoltà operative in seno alle aziende e rischi di sostituzione.**

Ringraziandovi per la preziosa opportunità accordata di esprimerci in materia, vogliate gradire, gentili Signore ed egregi Signori, l'espressione della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:


M. Bertoli

Il Cancelliere


G. Gianella

Copia:

- Deputazione ticinese alle Camere federali (joerg.debernardi@ti.ch; nicolo.parente@ti.ch; renata.gottardi@ti.ch; sara.guerra@ti.ch)
- Divisione dell'economia (dfe-de@ti.ch);
- Divisione della formazione professionale (decs-dfp@ti.ch);
- Ufficio dell'ispettorato del lavoro (dfe-uil@ti.ch).